

**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO  
DETERMINATO**

**(emanato con D.R. n. 07- 2012, prot. n. 551– I/3 del 11.01.2012)**

INDICE

Articolo 1 (Ambito di operatività )	pag. 1
Articolo 2 (Tipologie contrattuali)	pag. 1
Articolo 3 (Determinazione del fabbisogno)	pag. 1
Articolo 4 (Copertura finanziaria)	pag. 2
Articolo 5 (Procedura di selezione)	pag. 2
Articolo 6 (Requisiti di partecipazione alle procedure pubbliche di selezione)	pag. 3
Articolo 7 (Commissione giudicatrice)	pag. 5
Articolo 8 (Attività della Commissione giudicatrice)	pag. 5
Articolo 9 (Accertamento della regolarità degli atti)	pag. 6
Articolo 10 (Proposta di chiamata)	pag. 7
Articolo 11 (Stipula del contratto individuale di lavoro)	pag. 7
Articolo 12 (Disciplina del rapporto di lavoro)	pag. 7
Articolo 13 (Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro)	pag. 8
Articolo 14 (Durata e trattamento economico dei contratti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a)	pag. 8
Articolo 15 (Durata e trattamento economico dei contratti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b)	pag. 9
Articolo 16 (Risoluzione del contratto)	pag. 10
Articolo 17 (Norme finali e transitorie)	pag. 10

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI A TEMPO  
DETERMINATO**

**Art. 1**  
(Ambito di operatività)

1. Il presente Regolamento disciplina il reclutamento e l'assunzione, con rapporto di lavoro subordinato, di ricercatori a tempo determinato ex art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. L'eventuale svolgimento di attività di natura assistenziale è consentito solo se indispensabile, sotto il profilo strumentale, alla conduzione della ricerca.

**Art. 2**  
(Tipologie contrattuali)

1. I contratti di cui al precedente articolo hanno le seguenti tipologie in relazione ai soggetti con i quali vengono stipulati:
  - a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta;
  - b) contratti triennali non rinnovabili.

**Art. 3**  
(Determinazione del fabbisogno)

1. Il Consiglio di Dipartimento individua le esigenze di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che richiedono la costituzione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, coerentemente con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e con la programmazione didattica della Struttura interessata, e delibera la proposta di indizione della procedura di reclutamento. La proposta deve essere sottoposta all'esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
2. Le proposte debbono indicare:
  - a) la tipologia contrattuale di cui all'art. 2;
  - b) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - c) l'indicazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti da svolgersi;

- d) le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni da svolgere nonché l'impegno orario dell'attività di ricerca e delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, compreso lo svolgimento di attività di natura assistenziale se necessario, sotto il profilo strumentale, alla conduzione della ricerca;
- e) in relazione alla tipologia contrattuale prevista e al regime d'impegno richiesto, la somma destinata al finanziamento del compenso e degli oneri accessori, nonché la relativa copertura finanziaria;
- f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, che in ogni caso non potrà essere inferiore a dodici;
- g) l'eventuale specificazione di una lingua straniera di cui i candidati dovranno dimostrare l'adeguata conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'Ateneo ovvero alle specifiche esigenze didattiche dei Corsi di studio.

**Art. 4**  
(Copertura finanziaria)

1. La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse derivanti dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale ovvero da fondi messi a disposizione da soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti convenzionali stipulati nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Università, di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e di durata almeno quindicennale per i ricercatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonché mediante produzione di idonea garanzia fideiussoria.

**Art. 5**  
(Procedura di selezione)

1. Il Rettore indice, con proprio decreto attestante la relativa copertura finanziaria, la procedura di reclutamento.
2. Il bando è pubblicato, sia in lingua italiana sia in lingua inglese, sul sito web dell'Ateneo, con l'indicazione della data di pubblicazione sul sito del Miur e dell'Unione europea oltre che tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale - Concorsi.
3. Al reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato si procede mediante procedure pubbliche di selezione che prevedono la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati e una discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
4. Nel caso in cui il numero dei partecipanti sia superiore a sei, la Commissione ammetterà alla discussione dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, ai sensi del successivo art. 8, commi 5 e 6, del presente regolamento.

5. Il bando esplicita i requisiti di ammissione alla selezione e definisce:
  - il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare, se indicato nella delibera del Dipartimento,
  - le specifiche funzioni del ricercatore a tempo determinato,
  - il regime d'impegno orario richiesto,
  - i diritti e i doveri del ricercatore a tempo determinato,
  - il trattamento economico e previdenziale.
6. Il bando può prevedere il numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare, comunque non inferiore a dodici, a scelta del candidato, per la partecipazione alla selezione. L'inosservanza del predetto limite massimo di pubblicazioni comporta l'esclusione del candidato dalla selezione.
7. Il bando non può prevedere esami scritti o orali ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera da indicare specificatamente.
8. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e debitamente firmata, va presentata con le modalità indicate nel bando di selezione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso sul sito del MIUR; il bando può prevedere, in alternativa alla consueta trasmissione cartacea, l'utilizzo di un'apposita procedura per la trasmissione telematica della domanda di partecipazione nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.
9. Gli aspiranti sono tenuti ad allegare alla domanda la seguente documentazione, pena la non valutabilità della stessa:
  - a) il proprio curriculum debitamente sottoscritto;
  - b) l'elenco di tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione;
  - c) i titoli posseduti;
  - d) le pubblicazioni eventualmente prodotte.

#### **Art. 6**

(Requisiti di partecipazione alle procedure pubbliche di selezione)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure pubbliche di selezione i candidati italiani e stranieri.
2. Alle selezioni per la stipula dei contratti di cui all'art. 2, lettera a), possono partecipare i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di scuola di specializzazione medica.
3. Le selezioni per la stipula dei contratti di cui all'art. 2, lettera b), sono riservate ai candidati che hanno usufruito complessivamente per almeno tre anni, anche non consecutivi:
  - dei contratti di cui al precedente comma 2;
  - dei contratti stipulati per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa presso le Università, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

- di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Sono altresì ammessi a partecipare soggetti in possesso della qualifica di “Ricercatore dalla comprovata esperienza” secondo la definizione enunciata dalla Carta europea dei Ricercatori.

4. Non sono ammessi a partecipare i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
5. In ogni caso, non possono partecipare alle procedure di selezione di cui ai precedenti commi 2 e 3 coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, o che siano conviventi con un professore o un ricercatore appartenente al Dipartimento che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
6. Non saranno ammessi a partecipare alla selezione coloro che avranno stipulato contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge n. 240/2010, per un periodo che sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando superi complessivamente dodici anni, anche non continuativi; tale condizione si riferisce ai contratti stipulati con i seguenti Enti:
  - università statali, non statali o telematiche
  - istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione
  - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
  - Agenzia spaziale italiana (ASI)
  - istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui al comma 1 del predetto articolo.

Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

7. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Foggia e trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura.
8. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
9. L'assenza delle condizioni che determinano l'esclusione dovrà essere autocertificata nella domanda di partecipazione, pena l'esclusione.

10. In presenza dei motivi che ne costituiscono il presupposto ai sensi dei commi precedenti, l'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto rettorale e comunicata all'interessato.

#### **Art. 7**

(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione è composta da tre professori di I fascia, di cui almeno due appartenenti ad altro Ateneo, anche straniero.
2. Il Dipartimento che ha richiesto il bando designa un componente della Commissione giudicatrice e predispone una lista di otto commissari scelti tra i professori ordinari inquadrati nel settore scientifico-disciplinare, se indicato dal Dipartimento, ovvero nel settore concorsuale oggetto del bando ed appartenenti ad altri Atenei. Fra questi saranno estratti a sorte gli altri due componenti che completano la Commissione. Il sorteggio pubblico verrà effettuato dal Nucleo di Valutazione di Ateneo e darà vita ad una lista ordinata per numero crescente da cui si potrà attingere in caso di rinuncia o indisponibilità di uno dei due membri nominati.
3. Della Commissione non possono far parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010.
4. La nomina della Commissione giudicatrice avviene con decreto del Rettore e viene resa pubblica per via telematica sul sito di Ateneo.
5. Ogni Commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro sei mesi dalla data del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della selezione per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione stessa. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione, con le stesse modalità di cui al comma 1, della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
6. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

#### **Art. 8**

(Attività della Commissione giudicatrice)

1. La selezione è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni posseduti dai candidati alla data di scadenza del bando ed illustrati e discussi davanti alla Commissione giudicatrice.
2. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, definisce i criteri e i parametri di valutazione, tenuto conto della normativa vigente, determina le modalità di attribuzione del punteggio relativo ai titoli e alle pubblicazioni e verifica il numero delle domande pervenute.
3. Il punteggio massimo complessivo attribuibile ai titoli e alle pubblicazioni è così ripartito:

- titoli: fino a un massimo di punti 30
  - pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 60.
4. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a sei, la Commissione giudicatrice procede alla valutazione preliminare dei candidati, esprimendo motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei medesimi, sulla base dei criteri e dei parametri individuati con apposito Decreto emanato dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca, sentiti l'ANVUR e il CUN, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera c) della Legge n. 240/2010.
  5. La Commissione giudicatrice comunica senza indugio le determinazioni di cui al precedente comma 2 al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.
  6. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione.
  7. La convocazione per la discussione dei titoli e della produzione scientifica presentati sarà comunicata ai candidati, mediante notifica personale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno dieci giorni prima dell'effettuazione della stessa.
  8. Nel corso della discussione dei titoli e delle pubblicazioni, i candidati sostengono la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera, se prevista dal bando di selezione.
  9. Al termine della discussione, la Commissione giudicatrice attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.
  10. Le votazioni della Commissione giudicatrice avvengono a voto palese. Qualora la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni non ottenga voto unanime da parte di tutti i Commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto e viene assegnato al candidato il punteggio risultante dalla media dei voti espressi da ciascun singolo Commissario.
  11. La Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, individua il candidato idoneo.
  12. Al termine dei lavori, la Commissione redige una relazione riassuntiva in cui sono riportati i punteggi conseguiti da ciascun candidato ammesso alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

#### **Art. 9**

(Accertamento della regolarità degli atti)

1. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali della Commissione al responsabile del procedimento.

2. Nel caso in cui il Rettore riscontri vizi di forma, entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
3. Il decreto rettorale di accertamento della regolarità formale degli atti è pubblicato sul sito web di Ateneo. Per i candidati ammessi alla selezione, la pubblicazione del predetto decreto rettorale ha valore di comunicazione.

#### **Art. 10**

(Proposta di chiamata)

1. Il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la procedura selettiva, acquisito il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura con indicazione dell'ideoneo, entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto, propone la chiamata dell'ideoneo. La delibera è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia afferenti al Dipartimento,
2. La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

#### **Art. 11**

(Stipula del contratto individuale di lavoro)

1. A seguito dell'approvazione della proposta di chiamata di cui al precedente art. 10, comma 2, l'ideoneo chiamato è invitato a stipulare il contratto di lavoro.
2. Il contratto, da stipularsi entro i successivi trenta giorni, deve contenere:
  - a) la specificazione della durata temporanea del rapporto di lavoro;
  - b) l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
  - c) l'indicazione delle prestazioni richieste ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
  - d) l'indicazione della retribuzione;
  - e) l'indicazione della struttura didattica e di ricerca di afferenza;
  - f) il settore concorsuale di riferimento;
  - g) l'indicazione del periodo di prova, quantificato in misura non superiore al 10% della durata complessiva del rapporto di lavoro, durante il quale ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso, con effetto immediato a partire dalla comunicazione alla controparte;
  - h) apposita clausola di proroga, laddove previsto ai sensi dell'art. 15.
3. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dall'ideoneo chiamato e dal Rettore.

#### **Art. 12**

(Disciplina del rapporto di lavoro)

1. Il rapporto di lavoro che si instaura fra l'Università degli Studi di Foggia ed il vincitore della selezione bandita in base al presente Regolamento è a tempo determinato ed è regolato dalle

disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 9, della L. 240/2010, la titolarità di tali contratti non precostituisce diritto per l'accesso ai ruoli dell'Università.
3. L'espletamento dei contratti di cui al presente regolamento, costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
4. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui alla Legge 240/2010, quelle di cui agli articoli 32, commi 1, 2, 3 e 5, 33 e 34, comma 1, del DPR 11.7.1980, n. 382, in quanto compatibili con la natura del rapporto instaurato con l'Università, nonché quelle dello Statuto dell'Università degli Studi di Foggia e dei Regolamenti attuativi, con particolare riferimento alla disciplina relativa alla partecipazione all'elettorato attivo e passivo dei predetti soggetti negli Organi collegiali di Ateneo.

### **Art. 13**

(Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro)

1. L'attività di ricerca è prestata dal ricercatore presso il Dipartimento proponente.
2. L'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è prestata dal ricercatore all'interno di uno o più Corsi di Studio attivi presso l'Ateneo indicati dal Dipartimento proponente. Tale attività dovrà rispettare l'impegno orario previsto ai successivi artt. 15 e 16. La presenza in sede deve essere distribuita nell'arco dell'anno, salvo diversa determinazione delle strutture di afferenza.
3. L'attività di ricerca sarà oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, all'approvazione del Dipartimento.
4. L'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal ricercatore deve essere attestata su apposito registro, da sottoporre annualmente alla approvazione del Dipartimento.
5. La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica e del registro delle lezioni costituisce causa di recesso dal contratto.
6. Gli atti convenzionali in essere tra Università, Regione e Aziende del servizio sanitario possono prevedere che il ricercatore a tempo determinato svolga anche attività assistenziale.
7. Il ricercatore è tenuto all'osservanza dei doveri previsti dalla Statuto e degli atti normativi interni.
8. Il ricercatore è tenuto, altresì, all'osservanza del codice etico dell'Università degli studi di Foggia.
9. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della L. 240/2010.

### **Art. 14**

(Durata e trattamento economico dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)

1. Il contratto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) ha durata triennale.
2. I contratti possono prevedere il regime d'impegno a tempo pieno o a tempo definito.

3. Per il regime d'impegno a tempo pieno, l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.
4. Per il regime d'impegno a tempo definito, l'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 200 ore.
5. In riferimento all'impegno didattico di cui ai precedenti commi 3 e 4, al ricercatore a tempo determinato è affidato un modulo o un corso curricolare, per un impegno orario annuo di almeno 60 ore di didattica frontale.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto può, con il consenso dell'interessato, proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.
7. L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata da una apposita Commissione sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento.
8. La Commissione di cui al precedente comma 7 è composta da tre professori di I fascia. Il Dipartimento che ha proposto la proroga del contratto designa i componenti della Commissione scegliendoli fra i professori di I fascia inquadrati nei settori scientifico-disciplinari afferenti al settore concorsuale per il quale è stata indetta la procedura. La nomina della Commissione avviene con decreto del Rettore.
9. La valutazione della Commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
10. In caso di esito positivo della valutazione di cui al precedente comma 9, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
11. Il trattamento economico è pari al trattamento iniziale dei ricercatori universitari confermati, a seconda del regime d'impegno, così come stabilito dall'art. 2 del D.L. 2.3.1987, n. 57, convertito nella legge 22.4.1987, n. 158. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.

### **Art. 15**

(Durata e trattamento economico dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)

1. Il contratto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) ha durata triennale e non può essere rinnovato.
2. I contratti sono stipulati esclusivamente con regime d'impegno a tempo pieno.

3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.
4. In riferimento all'impegno didattico di cui al precedente comma 3, al ricercatore a tempo determinato è affidato un modulo o un corso curriculare, per un impegno orario annuo di almeno 60 ore di didattica frontale.
5. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno elevato fino ad un massimo del 30 per cento, così come stabilito dall'art. 2 del D.L. 2.3.1987, n. 57, convertito nella legge 22.4.1987, n. 158. Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.

**Art. 16**  
(Risoluzione del contratto)

1. La risoluzione del contratto è determinata:
  - a) dalla scadenza del termine;
  - b) dal recesso per giusta causa di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione.

**Art. 17**  
(Norme finali e transitorie)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del relativo decreto rettorale.
2. Fino all'anno 2015, la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per partecipare a tutte le procedure pubbliche di selezione relative ai ricercatori a tempo determinato.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente.